

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Domanda principale e garanzia condizionata

In caso di rigetto della domanda principale e conseguente omessa pronuncia sulla domanda di garanzia condizionata all'accoglimento, la devoluzione di quest'ultima al giudice investito dell'appello sulla domanda principale non richiede la proposizione di appello incidentale, essendo sufficiente la riproposizione della domanda ai sensi dell'art. 346 c.p.c.

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 21.11.2017, n. 27565

...omissis...

1. Con il primo motivo del ricorso si denuncia "Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3, con riferimento agli artt. 100, 112, 343 e 346 c.p.c.". Il motivo è fondato.

Come di recente chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, "in caso di rigetto della domanda principale e conseguente omessa pronuncia sulla domanda di garanzia condizionata all'accoglimento, la devoluzione di quest'ultima al giudice investito dell'appello sulla domanda principale non richiede la proposizione di appello incidentale, essendo sufficiente la riproposizione della domanda ai sensi dell'art. 346 c.p.c. " (Cass., Sez. U, Sentenza n. 7700 del

19/04/2016, Rv. 639281 - 01; conf.: Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 832 del 16/01/2017, Rv. 642557 - 01).

La corte di appello ha dichiarato inammissibile la domanda di garanzia proposta dall' A. nei confronti di xxxxx sulla base del contrario (e ormai superato) orientamento, per cui in tal caso sarebbe necessario l'appello incidentale, xxxxx effettivamente riproposto la domanda di garanzia ai sensi dell'art. 346 c.p.c. (come del resto specificamente chiarito nel ricorso, al punto 4^, in cui è riportato il contenuto delle conclusioni dell'atto di costituzione in appello e dell'atto di costituzione con chiamata in causa in primo grado).

I giudici di secondo grado avrebbero quindi dovuto pronunciarsi nel merito sulla sussistenza del rapporto di garanzia, una volta accolta la domanda di manleva dell'INA contro l' xxxxxxxx A tanto dovrà provvedersi in sede di rinvio, previa cassazione della sentenza impugnata sul punto.

2. Con il secondo motivo si denuncia "Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3, con riferimento agli artt. 1227 e 2049 c.c. e art. 112, 183 e 345 c.p.c."

Il motivo è infondato.

E' corretta la qualificazione data dalla corte di appello alla domanda posta a base dell'atto di chiamata in causa dell' A. da parte xxx Quest'ultima aveva chiesto di essere "manlevata" dall' xxx con riguardo alle domande proposte dall'attore nei suoi confronti "nella denegata ipotesi in cui si dovesse ravvisare una qualche obbligazione in capo alla compagnia assicuratrice" (così riporta la sentenza a pag. 14 il contenuto delle difese sviluppate nella comparsa di risposta dell'Ixxxxx in primo grado), in quanto l' xx. era agente generale per la Val d'Aosta e il xxxx che si era appropriato delle somme versate dall'attore, agiva sotto la sua diretta ed esclusiva responsabilità.

E' dunque evidente che (oltre a contestare la propria responsabilità) la società convenuta aveva esercitato una domanda di manleva fondata sul rapporto di agenzia, come correttamente ritenuto dai giudici di merito, sulla base di ampia e adeguata motivazione.

3. Con il terzo motivo si denuncia "Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3, con riferimento agli artt. 2049 e 2055 c.c."

Il motivo è inammissibile, in quanto non coglie la effettiva ratio decidendi della pronuncia.

Il presupposto su cui si fonda - e cioè che l'azione proposta dall'INA contro il proprio agente fosse basata sull'art. 2055 c.c. , - è palesemente erroneo, in quanto, al contrario, come correttamente ritenuto dalla corte di appello (e come già visto al paragrafo precedente, in relazione al secondo motivo di ricorso), l'azione di manleva esercitata dall'INA era fondata sul rapporto di agenzia e quindi all' A. era imputato un inadempimento contrattuale ai sensi dell'art. 1218 c.c. , in relazione a tale rapporto, e non un concorso in fattispecie di responsabilità extracontrattuale.

4. E' accolto il primo motivo del ricorso, rigettati gli altri.

La sentenza impugnata è cassata in relazione al primo motivo, con rinvio alla Corte di Appello di Torino, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità nei rapporti tra ricorrente ed xxx

Per le spese del giudizio di cassazione in relazione ai rapporti tra ricorrente e Generali xxxx si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

pqm

La Corte:

- accoglie il primo motivo di ricorso, rigettati gli altri, e cassa in relazione a detto motivo la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Appello di Torino, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità nei rapporti tra ricorrente e xxxx;

- condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente xxxxxxxxx., liquidandole in complessivi Euro 5.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, nonchè spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2017